

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)



Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data 28 Novembre 2019

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Istituzione del canone

1. A norma dell'art. 63 del decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio (COSAP) in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

ART. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nell'art. 63 dello stesso decreto legislativo.

ART. 3

Presupposto per l'applicazione ed oggetto del canone

1. Il presupposto per l'applicazione del canone è costituito dalla sottrazione di spazi ed aree all'uso indiscriminato della collettività, per il vantaggio specifico di singoli soggetti.
2. Sono soggette al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - b) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture, attraversamenti ed impianti di pubblici servizi gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) le occupazioni di qualsiasi natura, realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiedi o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 4
Natura dell'occupazione

1. L'occupazione può essere di natura permanente, da disciplinare con apposito atto di concessione, o di natura temporanea, collegata di norma ad un provvedimento amministrativo di autorizzazione.
2. Sono occupazioni permanenti quelle aventi carattere stabile, di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che si sostanziano nella disponibilità dello spazio od area pubblica a favore del singolo.
3. Sono occupazioni temporanee quelle la cui durata è inferiore all'anno, con sospensione, tra un'autorizzazione e la successiva, di durata pari ad almeno 3 mesi.
4. Le occupazioni di cantiere con ponteggi, steccati e simili sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ad un anno, perché pari alla durata del titolo abilitativo edilizio.

ART. 5
Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune di Champdepraz (concedente) dal titolare dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione (cessionario) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 6
Atto di concessione

1. L'atto di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e contiene inoltre:
 - a. Elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale.
 - b. Tipologia dell'occupazione, ubicazione e la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - c. la durata dell'occupazione con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - d. la determinazione del canone di concessione con l'avvertenza che lo stesso potrà subire adeguamenti tariffari a decorrere dal 1 gennaio di ogni annualità successiva al rilascio, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte del concessionario.
 - e. Espresa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.
2. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 7
Provvedimento amministrativo di autorizzazione

1. Il provvedimento amministrativo di autorizzazione permette al singolo di utilizzare temporaneamente lo spazio od area pubblica, disciplinandone l'effettuazione, la durata, il canone ed eventuali prescrizioni connesse alla natura dell'occupazione.

ART. 8
Obblighi dei concessionari

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nel provvedimento di autorizzazione e concernenti il limitare l'occupazione allo spazio o area concessa in uso, il rispettare la durata prestabilita dell'occupazione, l'utilizzare lo spazio solo per l'uso previsto nel provvedimento.
2. E' fatto obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è tenuto a provvedere al versamento del canone dovuto, ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, ad osservare le disposizioni contenute nel provvedimento e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'occupazione;
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed ad esibirli a richiesta degli agenti di polizia urbana o di altro personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Rispettare il divieto di sub concessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione/autorizzazione.

CAPO II

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI**

ART. 9
Procedimento per il rilascio

1. Prima di porre in essere le occupazioni di spazi ed aree di uso pubblico i soggetti interessati devono ottenere il rilascio della prescritta concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'iniziativa, all'istruttoria ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
3. Il procedimento amministrativo è regolato da principi generali previsti in materia di procedimenti amministrativi e la relativa disciplina va coordinata ed integrata con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative al nuovo codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni.

ART. 10
Attivazione del procedimento

1. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione è subordinato alla presentazione di una apposita domanda all'amministrazione, da parte del soggetto che deve porre in essere materialmente l'occupazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio per le occupazioni permanenti ed almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio per le occupazioni temporanee.
2. La domanda va presentata in bollo, con le eccezioni di Legge e deve contenere, a pena di improcedibilità :
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) l'individuazione specifica dell'area o degli spazi pubblici oggetto della richiesta e dell'uso particolare a cui si intendono assoggettare;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o in metri lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - d) la descrizione particolareggiata dell'opera da realizzare, se l'occupazione comporta la costruzione o il mantenimento di un manufatto;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione o nella autorizzazione.
3. L'istanza deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. I fatti, gli stati o le qualità personali a diretta conoscenza del richiedente sono dichiarati dallo stesso contestualmente alla presentazione della domanda.
4. Il procedimento si avvia con l'acquisizione sulla domanda del protocollo d'archivio. In caso di spedizione della domanda a mezzo raccomandata postale, il termine iniziale del procedimento è invece determinato dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso di ricevuta.
5. Il termine previsto, dal Regolamento Comunale d'applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il quale l'ufficio competente è tenuto a rilasciare la concessione od autorizzazione o manifestare il proprio diniego decorre dalla data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo.
6. Ove la domanda risulti incompleta o carente degli elementi indicati nel precedente secondo comma, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo all'acquisizione di data certa.
7. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di improcedibilità della stessa, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che non potrà essere inferiore ai sette giorni. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

ART. 11
Conclusioni del procedimento

1. L'atto di concessione o il provvedimento amministrativo di autorizzazione è rilasciato dal Comune, a condizione che il richiedente abbia effettuato il versamento, con le modalità dell'art.27 comma 3 del presente regolamento, del canone, dei bolli nonché a fronte della avvenuta costituzione del deposito cauzionale, se richiesto.
2. L'entità del deposito cauzionale è stabilita in relazione alla particolarità dell'occupazione.

3. Il deposito cauzionale resta vincolato al corretto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla concessione o autorizzazione ed è restituito dopo la verifica e l'inesistenza di danni da parte del servizio competente dell'occupazione.
4. L'atto dovrà contenere espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
5. Il documento attestante la concessione o l'autorizzazione è consegnato al richiedente, previa verifica dell'avvenuto pagamento e contestuale presa d'atto di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

ART.12

Revoca, modifica, rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare, in qualsiasi momento, la concessione o l'autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna di indennizzo.
2. La revoca o la modifica è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente e dovrà essere notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio comunale competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione comunale nella quale indichi il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area. La comunicazione, solo se acquisita dal servizio protocollo comunale prima della data d'inizio dell'occupazione, comporta la restituzione dell'intero canone versato, senza interessi e del deposito cauzionale. Non sono mai rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto che ha autorizzato l'occupazione e per i relativi costi accessori.
4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia è disposto il rimborso del canone eventualmente corrisposto, senza interessi, per il solo periodo residuale di mancata occupazione ed è fatta salva la verifica dell'applicazione del canone in base a tariffa temporanea ove, a seguito di tale rinuncia, si configuri di fatto un'occupazione di tale natura.
5. Il rimborso è disposto con provvedimento del responsabile dell'ufficio tributi.
6. Il rimborso si applica anche nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2.

ART. 13

Cause di decadenza e occupazioni abusive

1. La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica, a seguito della mancata rimozione da parte del concessionario delle irregolarità contestate dal concedente, nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle prescrizioni concernenti l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico che comportino un abuso o uso diverso da quello per il quale è stata autorizzata l'occupazione;
 - b) Violazione degli obblighi previsti dalla concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc..) e /o occupazione effettuata in contrasto con le norme di legge e regolamento vigenti ;
 - c) Omissione o reiterazione di versamento parziale del canone alle scadenze previste.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito e il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, L'Amministrazione comunale provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
3. Nel caso di occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura, questi possono essere rimosse e demolite direttamente dal Comune, con spese poste a carico del trasgressore.
4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

ART. 14

Subentro nella concessione o nell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea dell'area o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione con le stesse modalità di cui agli art. 9 e 10 . Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già a suo tempo rilasciato al soggetto cedente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non da diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del sub ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

ART. 15

Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione

1. Il concessionario può, prima della scadenza della concessione, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo è indirizzata all'amministrazione, con le stesse modalità previste dal precedente art. 10 , almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti; almeno cinque giorni lavorativi prima, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

5. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate anche per l'anno successivo se non viene data disdetta dal concessionario almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza.
6. Per le occupazioni non rinnovate si veda l'art. 17

ART. 16 **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di motivata grave situazione di urgenza o emergenza l'occupazione di aree o spazi pubblici può essere effettuata senza preventiva autorizzazione o concessione. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione effettuata al Comando di Polizia Municipale e di presentare la domanda al Comune, entro il primo giorno lavorativo successivo con la procedura di cui all'art. 10.
2. La mancata comunicazione, la mancata o ritardata richiesta di autorizzazione oppure l'inesistenza delle condizioni d'urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento del nuovo codice della strada.

ART. 17 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali usi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi;
3. Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le analoghe occupazioni temporanee, aumentata del cinquanta per cento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
4. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

CAPO III DISCIPLINA DEL CANONE

ART. 18

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato tenuto conto:
 - a) dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione;
 - b) del coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione;
 - c) dell'effettiva misura dell'occupazione;
 - d) della tariffa annualmente deliberata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

ART. 19

Suddivisione del territorio comunale

1. Le strade, gli spazi e le altre aree indicate nell'art. 2, sono classificate nelle seguenti due categorie a secondo dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione:
 - a) Cat. 1 – all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 art. 4 e di cui al provvedimento di Giunta n. 231 del 30.11.1993.
 - b) Cat. 2 – all'esterno dei centri abitati delimitati ai sensi di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 art. 4 e di cui al provvedimento di Giunta n. 231 del 30.11.1993.

2. La classificazione di cui al comma precedente è stata fatta in base alla definizione di centro abitato, punto 8 dell'art. 3 del nuovo Codice della strada: "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

ART. 20

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (CE) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa annualmente fissata.
2. Il valore è attribuito tenuto conto della causa dell'occupazione dell'area o dello spazio di uso pubblico, attribuendo i coefficienti più alti alle occupazioni a più alto valore economico aggiunto per il singolo (ad es. occupazione direttamente funzionale all'attività commerciale), coefficienti intermedi, frutto di comparazione tra l'interesse del privato e quello della collettività ad usufruire dell'area pubblica, per quelle occupazioni che portano un beneficio riflesso alla collettività (ad es. erogazione di un servizio pubblico seppure dietro corrispettivo), ed i coefficienti più bassi per le occupazioni che gravano di minore

peso l'area pubblica, costituendo in sostanza una mera agevolazione fatta dalla collettività stessa ad un suo membro per l'uso di un bene proprio.

3. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella seguente per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere, di norma, inferiore a 0.04 e superiore a 1.1 .

NR.	TIPOLOGIA DELL'OCCUPAZIONE	COEFF. ECONOMICO
1	Aree per attività con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti Dello spettacolo viaggiante	0,2
2	Aree per attività permanenti di rivendita giornali, riviste o ricordini	0,5
3	Aree per attività edile con impalcature, ponteggi e cantieri (ad esempio ristrutturazioni e restauri)	0,2
4	Aree per attività di pubblici esercizi	0,5
5	Spazi ed aree per cavi, condutture, impianti	0,04
6	Aree per attività di gestione dei parcheggi a pagamento	1,1
7	Aree per attività di distribuzione carburanti	0,3
8	Aree per attività di cessione di beni o prestazioni di servizi non comprese in altre voci	0,5
9	Aree di mercato scoperto	0,3
10	Aree per la sola attività espositiva o per impianti e mezzi pubblicitari	0,5
11	Maggiorazione del coefficiente in occasione del rilascio di autorizzazioni temporanee e in occasione di fiere per le occupazioni nr.2,4,8,9,10,12.	0,2
12	Aree per attività non previste nella presente tabella	Riferimento ai Coeff. Relativi Ad occupazioni Analoghe

ART. 21

Criteria per la determinazione della superficie occupata

1. Il canone si determina in base all'effettiva misura dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato
2. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico si realizzino contestualmente ad occupazioni del suolo, da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato sulla metratura maggiore tra quella dell'occupazione del suolo e quella dell'occupazione sovrastante o sottostante.
3. Nel caso di occupazioni da parte del medesimo concessionario in zone diverse del territorio comunale il canone è singolarmente determinato, in relazione ad occupazione/i afferenti ciascuna zona.

ART. 22
Particolari tipologie di occupazioni e criteri di determinazione
della relativa superficie

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono esenti, ai fini della determinazione del canone, nel caso di cavi, condutture di diametro inferiore a 50 cm, mentre per cavi, condutture di diametro superiori il canone è calcolato in base ai metri quadrati occupati.
2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni o altri mezzi pubblicitari, il canone è calcolato sulla base della proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio sul suolo pubblico.

B. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con le altre strutture ed impianti di servizio.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini dell'atto di autorizzazione è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto assegnato. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

B. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ART. 23
Determinazione della misura della tariffa

1. Le tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono determinate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio e dettagliate in:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO TARIFFA GIORNALIERA

- A) per le occupazioni temporanee la misura di tariffa a giorno (**Tt**) per metro quadrato è suddiviso in base alla classificazione della zona occupata:
- | | |
|-------------|--------------|
| I categoria | II categoria |
|-------------|--------------|

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO TARIFFA GIORNALIERA

- B) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa base a giorno (**Tp**) per metri quadrati è determinata nella misura percentuale del 25% della tariffa giornaliera stabilita per la specifica categoria di riferimento per le occupazioni temporanee di cui alla lettera A) e suddivise in base alla classificazione della zona occupata:

I categoria

II categoria

2. Le tariffe possono essere rideterminate annualmente ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Nel caso di mancata adozione del provvedimento deliberativo si intendono prorogate le tariffe vigenti per l'anno in corso.

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO O SOTTOSUOLO

- C) Per l'occupazione temporanea o permanente del soprassuolo o sottosuolo le tariffe indicate nei commi precedenti sono ridotte della metà.
- D) Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni e attrezzature per l'attività dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..
- E) L'importo minimo del canone di occupazione è fissato in € 11,00 sia per l'occupazione permanente che per l'occupazione temporanea.

ART. 24
Occupazioni non assoggettate al canone

1. Non sono assoggettate a canone:
- a) le occupazioni soprastanti il suolo con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende anche se aggettanti su area pubblica;
 - b) le occupazioni direttamente effettuate dal Comune di Champdepraz;
 - c) le occupazioni per opere appaltate direttamente dal Comune di Champdepraz;

- d) le occupazioni per interventi o per iniziative i cui oneri finanziari siano stati direttamente e integralmente posti a carico del bilancio comunale oppure/che , per il loro particolare interesse pubblico, beneficino del patrocinio del Comune di Champdepraz;
- e) le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comuni e loro consorzi, nell'esercizio delle loro attività istituzionali;
- f) le occupazioni permanenti direttamente effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- g) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- h) le occupazioni effettuate da enti pubblici e religiosi per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali, sportive, o comunque caratterizzate dal pubblico interesse organizzate dalla Pro loco o da Associazioni di Champdepraz;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari, e le aste delle bandiere;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, o realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- l) le occupazioni - negli orari e nelle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale - per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci
- m) le occupazioni con impianti , condutture o manufatti dell'acquedotto;
- n) per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi dagli utenti degli stessi il canone non si applica.
- o) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'irrigazione dei fondi agricoli;
- p) le occupazioni effettuate da promotori di iniziative a carattere esclusivamente politico o sindacale (comizi- raccolta firme) o istituzionale ;
- q) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili, religiose, sportive e culturali limitate alla durata delle manifestazioni indicate nella autorizzazione;
- r) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e tetti nonché per lo scarico/carico di materiale edile di durata non superiore ad un'ora;
- s) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze individuate dalla Giunta Comunale;
- t) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a sei ore;
- u) le occupazioni effettuate da venditori ambulanti itineranti con soste fino a 60 minuti;
- v) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone;
- x) i passi carrabili.
- y) le occupazioni con installazioni di impianti eco compatibili per la collettività, con demando alla Giunta in merito alla valutazione dell'interesse pubblico, caso per caso.

ART. 25

Canone per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è determinato come segue:

La misura della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza dell'area (**Tt**) di cui all'art. 23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 20 e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati e successivamente per il numero dei giorni durante il quale si protrae l'occupazione. Le frazioni di giorni sono computate per intero.

$$\underline{\text{TEMPORANEO} = Tt \times CE \times MQ \times nr. gg}$$

ART. 26

Canone per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:
3. La misura della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza dell'area (**Tp**) di cui all'art. 23 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati e successivamente per 365.

$$\underline{\text{CANONE ANNUO} = Tp \times CE \times MQ \times 365}$$

4. Dalla misura del canone, come sopra determinato è detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art.26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992,nr. 285 e i canoni ricognitori. I canoni spettanti al Comune possono essere in ogni caso pagati contestualmente.

ART. 27

Canone occupazione sottosuolo e soprassuolo da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, realizzate da aziende di erogazione dei servizi pubblici e nell'esercizio di attività strumentali ai servizi stessi, è determinato, in sede di prima applicazione, in misura forfettaria, tenuto conto dei criteri stabili dall'art.63, comma 2, lettera f del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr.446, nella misura di Euro 0,78 per utenza.
2. Il numero complessivo delle utenze da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo di cui al comma precedente è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso la misura del canone annuo di cui al comma 1 non può essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di canone è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
4. Il canone determinato con le modalità di cui ai commi precedenti è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone relativo al primo anno di concessione è corrisposto al momento del rilascio dell'atto. Le successive annualità sono corrisposte in due rate, la prima scadente al 16/6 e la seconda al 16/12 oppure in una sola rata al 16/6 sino al termine della concessione, che comporta, per l'ultima annualità scadente in corso d'anno, il pagamento frazionato del canone.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione e comunque sempre prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti nelle aree di mercato il pagamento va effettuato entro il 30 aprile.
4. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante:
 - a) versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Champdepraz- servizio di tesoreria
 - b) tramite le procedure informatizzate

ART. 29

Indennità Penalità Sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30%
2. Per le occupazioni abusive, considerando permanenti le occupazioni abusive con impianti o manufatti di carattere stabile, si applica un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone maggiorato del 50%, ferme restando le sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e l'obbligo alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese nonché al ripristino dell'area.
3. le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale e si procede come da punto precedente.
4. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento

ART. 30

Diffida ad adempiere/ Ingiunzione

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dalla concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di apposita diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.29 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
3. La notifica dei predetti provvedimenti è effettuata nel termine di tre anni dalla data dello omesso o parziale pagamento.

ART. 31

Riscossione coattiva e rimborsi

1. La riscossione coattiva del canone può essere effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.lgs. 446/97, e quindi affidata al concessionario del servizio di riscossione, essa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi. Qualora la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall'Ente *locale o affidata a terzi (a eccezione dei concessionari del servizio di riscossione)*, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 32

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, il rimborso delle somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del C.C. . Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

ART. 33

Funzionario responsabile

1. Il responsabile del servizio gestore dell'attività corrispondente alla tipologia dell'occupazione che provvede al rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione, alla prima determinazione del canone e a trasmettere l'atto all'ufficio tributi è il Funzionario Responsabile preposto;
2. La successiva attività gestionale del canone compete al responsabile del servizio tributi che, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che comminano penalità e indennità ed autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

ART. 34
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
2. L'ufficio tecnico comunale provvede, con la collaborazione della Polizia Municipale alla regolarizzazione delle occupazioni in essere che siano difformi alle disposizioni del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

ART. 35
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento composto da trentacinque articoli entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso.